

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 03189/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3189 del 2026, proposto da Fonderie Pisano & C. S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Follieri, Lorenzo Lentini, Marcello Clarich con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Imperato, Massimo Consoli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Fiorillo, Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

Arpac, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Uccello, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti *pro tempore*, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Salerno, Ente Idrico Campano, Anas S.p.A., – Autostrada del Mediterraneo A2, Università degli Studi del Sannio, Dipartimento di Ingegneria, D.G. Ciclo Integrato dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e Documentazione, Comando Carabinieri - Salerno, Comune di Salerno, Comune di Pellezzano, Provincia di Salerno, non costituiti in giudizio;

### ***nei confronti***

Legambiente Campania Aps, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Giarletta, Guido Lenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Medicina Democratica – Movimento di Lotta per la Salute, Ente di Terzo Settore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Forrasi, Giovanni Filosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione di Volontariato “Salute e Vita”, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Corradino, Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Marco Abate, Maria Grazia Abate, Gerardina Acconcia, Oscar Adinolfi, Raffaele Aiello, Anna Alfano, Michele Alfano, Miryam Alfano, Gaia Alfinito, Maria Teresa Alfinito, Criscuolo Alfredo, Vito Aliberti, Antonio Amato, Elvira Amato, Mariagrazia Amato, Paola Amato, Daniela Amodio, Giuseppe Amoroso, Minieri Antonio, Grazia Aquino, Cosimo Ardia, Mario Aulisio, Aldo Mattia Avallone, Anna Aymone, Filomena Baldi, Lucia Barba, Paolino Barone, Nadia Bassano, Nicola Bassano, Antonio Basso, Marcello Baviera, Tiziana Bisogno, Carlo Bloch, Hans Peter Bloch, Martin Biagio Bloch, Rita Bloch, Ilaria Boccia, Orazio Boccia, Angelo Botta, Consiglia Botta, Giuseppina Botta, Maria Botta, Rocco Botta, Marica Broccoli, Teresa Bruno, Ilaria Buonfiglio, Antonia Maria Buonprisco, Massimo Calce, Marco Campopiano, Teresa Caputo, Antonio Caracciuolo, Tiziana Caracciuolo, Antonino Caramagna, Simona Carata, Diego Carmando, Donato

Carpentieri, Giuseppe Carpentieri, Vincenza Casciello, Claudia Castorino, Emanuela Cataldo, Giancarlo Cava, Giovanni Cavallo, Pasquale Luca Cavallo, Procopio Chiocca, Giacinto Chirichella, Donato Ciardella, Francesco Ciardella, Francesco Maria Ciriaco, Carla Cirillo, Laura Cirillo, Anna Citro, Piero Colella, Alessio Colombis, Carmine Concilio, Roberto Condò, Rossella Condò, Paola Coppola, Silvestro Corvino, Daniela Criscuolo, Marianna Cuomo, Stefano Cuomo, Maria Cuozzo, Leucio Cutillo, Paola Dalessandro, Danilo Damato, Rosanna Damato, Massimo Danna, Gaetano Dantonio, Giuseppe Dantonio, Giulia Dauria, Cristina De Donato, Massimo De Lua, Alessandra De Luca, Alice De Luca, Daniela De Martino, Gianluca De Martino, Matteo De Martino, Massimo De Pascale, Raffaele De Pascale, Olga De Rose, Andrea Carmine De Simone, Antonia De Simone, Simona De Simone, Denise De Vitis, Eleanor De Vitis, Giovanni De Vitis, Matteo De Vitis, Elvira De Zuzio, Paola Del Monaco, Claudio Delia, Antonio Della Guardia, Annamaria Desiderio, Viola Immacolata Di Caprio, Andrea Di Franco, Assunta Di Landro, Alberto Di Lorenzo, Antonio Di Maio, Marcello Di Manna, Carmine Di Matteo, Antonio Di Napoli, Giovanna Palmina Di Stasio, Amilcare Esposito, Maria Esposito, Anna Falcone, Pasquale Fasanaro, Giovanna Ferrara, Carmela Ferrarese, Gioacchino Ferrigno, Stanislao Ferrigno, Teresa Ferrigno, Yuliia Fetisova, Carolina Fiorillo, Domenico Fiorillo, Francesco Fiorillo, Giuseppe Fiorillo, Anna Forte, Lorenzo Forte, Lucia Forte, Maria Forte, Tania Fortunato, Franca Gabriele, Fortunato Gaeta, Valentina Galdi, Antonietta Galdo, Carmine Galdo, Saverio Galdo, Giuseppina Gallo, Margherita Gallo, Pasquale Gallo, Salvatore Gallo, Carmelina Gargano, Loredana Gasparri, Davide Gatto, Martina Giannatasio, Barbara Giannini, Giovanni Giordano, Enrico Maria Giovine, Domenico Gramazio, Umberto Grato, Maurizio Graziani, Carmelina Greco, Laura Greco, Ferdinando Grimaldi, Flavia Grimaldi, Marco Grimaldi, Riccardo Grimaldi, Gianluca Guariglia, Wanda Guariglia, Cesare Guarini, Anna Guarisco, Gudrun Else Hagenmueller, Chiara Iannaccone, Alfonso Iannone, Fortunata Iannone, Sara

Inglese, Grazia Iscaro, Melania Izzo, Alessia La Rocca, Angelo Carmine Labella, Annalisa Landi, Raffaella Landi, Silvana Landi, Amedeo Langella, Ernesto Langella, Michele Lavecchia, Carmela Leone, Salvatore Luongo, Lorena Lupo, Umberto Macinante, Pakhar Yuriy Maiuri, Bruno Manna, Maria Rosaria Mansi, Maria Teresa Marino, Davide Marraffa, Martina Marraffa, Marianonietta Martiniello, Vincenzo Martino, Daniele Masarone, Rita Mautone, Massimo Mazzetti, Rossella Medaglia, Roberta Memoli, Sara Memoli, Patrizia Mercurio, Paola Minoliti, Rosaria Molinari, Luca Monticelli, Angela Morano, Medea Moretto, Valentino Moretto, Immacolata Napoletano, Gaetano Napoli, Mariagrazia Napoli, Francesco Oriente, Achille Pagano, Daniela Pagnozzi, Raffaella Paolino, Clementina Parisi, Donnamaria Pastore, Giuseppe Pastore, Alessandro Patente, Gino Pesca, Marco Pesca, Maria Immacolata Piccolo, Aldo Pierro, Lina Punzi, Valentina Punzi, Anna Rago, Patrizia Rago, Patrizia Rago, Teresa Rago, Anna Raino, Giancarlo Ramora, Gerardo Rega, Annamaria Renna, Donata Rinaldi, Anna Risi, Annamaria Risi, Assunta Risi, Maria Risi, Rosa Risi, Rita Robertiello, Alba Rocciola, Maria Rofrano, Annalia Romanese, Roberto Ronca, Aniello Rosolia, Luigi Rufo, Maria Rufrano, Angela Russo, Antonella Russomanno, Carmine Ruzzo, Davide Sabatino, Angelo Franco Giuseppe Sabato, Antonio Sabino, Giovanni Salerno, Barbara Salsano, Giuseppe Salusino, Gianpaolo Salvati, Rosaria Salvo, Paola Sanso, Laura Sarno, Patrizia Sarno, Teresa Scalea, Marco Scarano, Rossella Scarano, Carmen Scarno, Anna Schettini, Elio Salvatore Sciumanò, Simona Sciumanò, Antonino Scopelliti, Giuseppina Senatore, Rosario Severino, Riccardo Siani, Domenico Sibilia, Franco Sorrentino, Antonetta Spano, Nataliya Suk, Nelya Suk, Domenico Talarico, Elia Stefania Terrone, Ida Terrone, Fabio Torluccio, Alessandro Torraco, Gianpaolo Torrone, Mariaantonietta Tortora, Guido Tramontano, Maria Trivigno, Vincenza Trivisone, Maria Teresa Troisi, Matteo Vaiano, Hanka Irma Van Dongen, Pia Venditto, Francesco Virtuoso, Tortora Vittoria, Paola Volpe, Matteo Zagara, Rosario Zagaria, Silvana Zagaria, Roberto Zita, Rosaria Zito, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Lanocita, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Angelo Clemente, Gerardo Leo, Domenico Volpe, Antonio Botta, Roberto Buono, Gabriele Castellano, Renato De Simone, Giacomo Giannella, Filippo Giarletta, Manfredi Iengo, Gennaro Lamberti, Gerardo Russo, Fabio Vastola, rappresentati e difesi dagli avvocati Italo Rocco, Mirko Polzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***e con l'intervento di***

*ad adiuvandum:*

Domenico Fortunato, Francesco Menna, Rosario Pastore, Martina Menna, Carmela Fortunato, Annunziata Menna, Francesco Angelo Fortunato, Marcella Menna, Raimondo Espedito, Antonietta Menna, Michele Montervino, Tommaso Rinaldi, Raffaele Sentatore, Raffaele Tolino, Rosario Castellano, Giovanni Della Calce, Francesco Lamberti, Gabriele Castellano, Letizia Pellegrino, Luca Lamberti, Gianna Giordano, Gaetano Botta, Clemente Galdi, Nicola Gioia, Antonio Vispoli, Giovanni Lamberti, Lucia Merola, Giuseppe Rinaldi, Giovanni Benincasa, Antonio Grimaldi, Alberto De Cesare, Giuseppe Donadio, Francesco Di Michele, Giuseppe Capuano, Ignazio Giannella, Massimiliano Manancusi, Antonio Scola, Roberto Buono, Emilio Ceruso, Costantino Pellegrino, Pasquale Sessa, Mario Aversa, Francesco Zito, Sabato Esposito, Sergio Pacifico, Paolo Avagliano, Mimmo Castiello, Giacomo Giannella, Felice Romano, Vito Renna, Pasquale De Simone, Arturo Salvati, Salvatore Castiello, Lucia De Pasquale, Michele Vicinanza, Luigi Lamberti, Franco Giordano, Generoso Di Gilio, Domenico Volpe, Antonio Sessa, Luca De Dominicis, Alberto Pisano, Maddalena Pisano, Monica Pisano, Flaviano Pisano, Carlo Santoro, Domenico Ercolino, Domenico Venosi, Pasquale Di Domenico, Angelo Clemente, Luigi Pisano, Gianguido Attademo, Marco Pacileo, Daniele Musto, Giuseppe Musto, Nicola Napoli, Carla Napoli, Romina Fasano, Gianluca Attademo, Eleonora Manzo, Alessandro Ambrosiana, Manfredi Iengo, Gaetano Rago, Emilia Aliberti, Vincenzo Romeo, Giulia Colucci, Renato De

Simone, Francesco Romano, Claudio Romeo, Donato Pisano, Carmen Di Motta, Monica Infinate, Giuseppe Cozzo, Dario Marino, Anna Maria Pisano, Rosa Liguori, Emidio Giglio, Enrica Grimaldi, Maria Corrado, Francesca Leo, Maria Rosaria Leo, Gerardo Leo, Maria Rosaria Aliberti, Enrico Humoreamu, Nicola Rainone, Michele Pastore, Nicola Carbone, Raffaele Arienzo, Fabio Notari, Sara Della Calce, Vincenzo Di Motta, Francesca Tuveri, Agostino Volpe, Carmine Paolillo, Salvatore Giannella, Alice Carbone, Maria Lisa Falcone, Alfonso Carbone, Davide Milite, Rita Milite, Luigina Beverelli, Gerardo Russo, Nunzio Coppola, Pellegrino Gaeta, Rosanna Arienzo, Fabiana Arienzo, Gerardo Capuano, Ciro Memoli, Laura Buccella, Angela Petrone, Sabrina Lamberti, Pietro Vicezio, Antonio Vicezio, Sabina Napoli, Lucio Cannavale, Antonio Montefusco, Pasquale Rispoli, Enrico Postiglione, Maurizio Ventura, Gesue' Ventura, Carla Ventura, Patrizia Amich, Giuseppina Naddeo, Raffaele Martino, Valentina Pisano, Alfonso Punzi, Claudia Gomes Sacramento, Filomena Anzalone, Gennaro Dura, Massimiliano Napoli, Marcella Pea Carrano, Alessandro Noschese, Antonietta Gioiello, Luca Romeo, Maria Cristina Desiderio, Gaia Vicinanza, Marco Portogallo, Giancarlo Centanni, Anna Del Regno, Maritina Pierro, Marcello Galdi, Serena Gioiello, Vincenzo Gioiello, Nicola Rainone, Pierpaolo Botta, Michele Pastore, Anna Maria Spisso, Alessia Botta, Carmine Botta, Carmela Pepe, Mario Botta, Annamaria Caruso, Giuseppina Spisso, Pasqualino Spisso, Filomena Spisso, Anna Maria Galdi, Antonio Guarnacci, Mario Botta, Antonio Botta, Carmela Donnarumma, Gerardo Grimaldi, Vanessa Gianquinto, Michela Castiello, Vittorio Castiello, Antonio De Simone, Addolorata Castiello, Annalisa Caliano, Stefania Castiello, Roberto Curcio, Lorenzo De Leo, Carmela Ingino, Cristian Giaquinto, Giovanni Nudo, Rocco Grillo, Franco Batilde, Carmine Cardabascio, Antonio Grillo, Antonio Vitillo, Gianni Sicuranza, Italo Grillo, Michele Grillo, Franco Capobianco, Oto Lepore, Luigi Grimaldi, Giuseppina Grimaldi, Federica Grimaldi, Salvatore Capaldo, Vincenzo Grimaldi, Francesco D'Auria, Antonio Salerno, Gerardo Grimaldi, rappresentati e difesi dall'avvocato Patrizia Pisano, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 00175/2026, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Azienda Sanitaria Locale Salerno, di ARPAC, di Legambiente Campania Aps, della Associazione di Volontariato "Salute e Vita", di Medicina Democratica – Movimento di Lotta per la Salute, Ente di Terzo Settore e di Marco Abate e di Maria Grazia Abate e di Gerardina Acconcia e di Oscar Adinolfi e di Raffaele Aiello e di Anna Alfano e di Michele Alfano e di Miryam Alfano e di Gaia Alfinito e di Maria Teresa Alfinito e di Criscuolo Alfredo e di Vito Aliberti e di Antonio Amato e di Elvira Amato e di Mariagrazia Amato e di Paola Amato e di Daniela Amodio e di Giuseppe Amoroso e di Minieri Antonio e di Grazia Aquino e di Cosimo Ardia e di Mario Aulisio e di Aldo Mattia Avallone e di Anna Aymone e di Filomena Baldi e di Lucia Barba e di Paolino Barone e di Nadia Bassano e di Nicola Bassano e di Antonio Basso e di Marcello Baviera e di Tiziana Bisogno e di Carlo Bloch e di Hans Peter Bloch e di Martin Biagio Bloch e di Rita Bloch e di Ilaria Boccia e di Orazio Boccia e di Angelo Botta e di Consiglia Botta e di Giuseppina Botta e di Maria Botta e di Rocco Botta e di Marica Broccoli e di Teresa Bruno e di Ilaria Buonfiglio e di Antonia Maria Buonprisco e di Massimo Calce e di Marco Campopiano e di Teresa Caputo e di Antonio Caracciuolo e di Tiziana Caracciuolo e di Antonino Caramagna e di Simona Carata e di Diego Carmando e di Donato Carpentieri e di Giuseppe Carpentieri e di Vincenza Casciello e di Claudia Castorino e di Emanuela Cataldo e di Giancarlo Cava e di Giovanni Cavallo e di Pasquale Luca Cavallo e di Procopio Chiocca e di Giacinto

Chirichella e di Donato Ciardella e di Francesco Ciardella e di Francesco Maria Ciriaco e di Carla Cirillo e di Laura Cirillo e di Anna Citro e di Piero Colella e di Alessio Colombis e di Carmine Concilio e di Roberto Condò e di Rossella Condò e di Paola Coppola e di Silvestro Corvino e di Daniela Criscuolo e di Marianna Cuomo e di Stefano Cuomo e di Maria Cuzzo e di Leucio Cutillo e di Paola Dalessandro e di Danilo Damato e di Rosanna Damato e di Massimo Danna e di Gaetano Dantonio e di Giuseppe Dantonio e di Giulia Dauria e di Cristina De Donato e di Massimo De Lua e di Alessandra De Luca e di Alice De Luca e di Daniela De Martino e di Gianluca De Martino e di Matteo De Martino e di Massimo De Pascale e di Raffaele De Pascale e di Olga De Rose e di Andrea Carmine De Simone e di Antonia De Simone e di Simona De Simone e di Denise De Vitis e di Eleanor De Vitis e di Giovanni De Vitis e di Matteo De Vitis e di Elvira De Zuzio e di Paola Del Monaco e di Claudio Delia e di Antonio Della Guardia e di Annamaria Desiderio e di Viola Immacolata Di Caprio e di Andrea Di Franco e di Assunta Di Landro e di Alberto Di Lorenzo e di Antonio Di Maio e di Marcello Di Manna e di Carmine Di Matteo e di Antonio Di Napoli e di Giovanna Palmina Di Stasio e di Amilcare Esposito e di Maria Esposito e di Anna Falcone e di Pasquale Fasanaro e di Giovanna Ferrara e di Carmela Ferrarese e di Gioacchino Ferrigno e di Stanislao Ferrigno e di Teresa Ferrigno e di Yuliia Fetisova e di Carolina Fiorillo e di Domenico Fiorillo e di Francesco Fiorillo e di Giuseppe Fiorillo e di Anna Forte e di Lorenzo Forte e di Lucia Forte e di Maria Forte e di Tania Fortunato e di Franca Gabriele e di Fortunato Gaeta e di Valentina Galdi e di Antonietta Galdo e di Carmine Galdo e di Saverio Galdo e di Giuseppina Gallo e di Margherita Gallo e di Pasquale Gallo e di Salvatore Gallo e di Carmelina Gargano e di Loredana Gasparri e di Davide Gatto e di Martina Giannatasio e di Barbara Giannini e di Giovanni Giordano e di Enrico Maria Giovine e di Domenico Gramazio e di Umberto Grato e di Maurizio Graziani e di Carmelina Greco e di Laura Greco e di Ferdinando Grimaldi e di Flavia Grimaldi e di Marco Grimaldi e

di Riccardo Grimaldi e di Gianluca Guariglia e di Wanda Guariglia e di Cesare Guarini e di Anna Guarisco e di Gudrun Else Hagenmueller e di Chiara Iannaccone e di Alfonso Iannone e di Fortunata Iannone e di Sara Inglese e di Grazia Iscaro e di Melania Izzo e di Alessia La Rocca e di Angelo Carmine Labella e di Annalisa Landi e di Raffaella Landi e di Silvana Landi e di Amedeo Langella e di Ernesto Langella e di Michele Lavecchia e di Carmela Leone e di Salvatore Luongo e di Lorena Lupo e di Umberto Macinante e di Pakhar Yuriy Maiuri e di Bruno Manna e di Maria Rosaria Mansi e di Maria Teresa Marino e di Davide Marraffa e di Martina Marraffa e di Marianonietta Martiniello e di Vincenzo Martino e di Daniele Masarone e di Rita Mautone e di Massimo Mazzetti e di Rossella Medaglia e di Roberta Memoli e di Sara Memoli e di Patrizia Mercurio e di Paola Minoliti e di Rosaria Molinari e di Luca Monticelli e di Angela Morano e di Medea Moretto e di Valentino Moretto e di Immacolata Napoletano e di Gaetano Napoli e di Mariagrazia Napoli e di Francesco Oriente e di Achille Pagano e di Daniela Pagnozzi e di Raffaella Paolino e di Clementina Parisi e di Donnamaria Pastore e di Giuseppe Pastore e di Alessandro Patente e di Gino Pesca e di Marco Pesca e di Maria Immacolata Piccolo e di Aldo Pierro e di Lina Punzi e di Valentina Punzi e di Anna Rago e di Patrizia Rago e di Patrizia Rago e di Teresa Rago e di Anna Raino e di Giancarlo Ramora e di Gerardo Rega e di Annamaria Renna e di Donata Rinaldi e di Anna Risi e di Annamaria Risi e di Assunta Risi e di Maria Risi e di Rosa Risi e di Rita Robertiello e di Alba Rocciola e di Maria Rofrano e di Annalia Romanese e di Roberto Ronca e di Aniello Rosolia e di Luigi Rufo e di Maria Rufrano e di Angela Russo e di Antonella Russomanno e di Carmine Ruzzo e di Davide Sabatino e di Angelo Franco Giuseppe Sabato e di Antonio Sabino e di Giovanni Salerno e di Barbara Salsano e di Giuseppe Salusino e di Gianpaolo Salvati e di Rosaria Salvo e di Paola Sanso e di Laura Sarno e di Patrizia Sarno e di Teresa Scalea e di Marco Scarano e di Rossella Scarano e di Carmen Scarno e di Anna Schettini e di Elio Salvatore Sciumanò e di Simona Sciumanò e di Antonino Scopelliti e di Giuseppina Senatore e di Rosario Severino e di Riccardo Siani e di

Domenico Sibilia e di Franco Sorrentino e di Antonetta Spano e di Nataliya Suk e di Nelya Suk e di Domenico Talarico e di Elia Stefania Terrone e di Ida Terrone e di Fabio Torluccio e di Alessandro Torraco e di Gianpaolo Torrone e di Mariaantonietta Tortora e di Guido Tramontano e di Maria Trivigno e di Vincenza Trivisone e di Maria Teresa Troisi e di Matteo Vaiano e di Hanka Irma Van Dongen e di Pia Venditto e di Francesco Virtuoso e di Tortora Vittoria e di Paola Volpe e di Matteo Zagara e di Rosario Zagaria e di Silvana Zagaria e di Roberto Zita e di Rosaria Zito e di Angelo Clemente e di Gerardo Leo e di Domenico Volpe e di Antonio Botta e di Roberto Buono e di Gabriele Castellano e di Renato De Simone e di Giacomo Giannella e di Filippo Giarletta e di Manfredi Iengo e di Gennaro Lamberti e di Gerardo Russo e di Fabio Vastola;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;  
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2026 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;

1. Nel presente giudizio cautelare, si premette che:

- la Società Fonderie Pisano & C. s.p.a., gestisce un complesso industriale, di seconda fusione di metalli ferrosi, risalente ai primi anni Sessanta del Novecento, in forza di una prima Autorizzazione integrata ambientale (Aia), rilasciata, con decreto dirigenziale del 26 luglio 2012 n. 149, dalla Regione Campania - Settore Provinciale Ecologia e Tutela dell'Ambiente di Salerno, successivamente rinnovata, per l'esercizio dell'attività IPPC cod. 2.4 dell'All. VIII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) «*Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno*»;
- sebbene il piano urbanistico comunale, approvato nell'anno 2006, abbia condizionato l'espansione delle aree a destinazione residenziale limitrofe alla delocalizzazione dello stabilimento, tale previsione non ha, allo stato, avuto

attuazione, sicché lo stabilimento, a distanza di vent'anni da quella previsione di piano, risulta inglobato in un'area ad alta densità abitativa, fortemente esposta agli agenti inquinanti ed alle polveri generate dall'attività produttiva dello stabilimento, classificato come industria insalubre di prima classe, dando origine a numerose azioni giudiziarie per iniziativa dei residenti e di associazioni del territorio per la situazione di degrado ambientale.

- sulla G.U.E. del 6 dicembre 2024 sono state pubblicate le nuove *Bat Conclusion* per l'attività di fonderia, di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2024/2974 della Commissione Europea del 29 novembre 2024; pertanto, l'Autorità Competente, con nota del 20 maggio 2025 prot. 249800, ha disposto il riesame con valenza di rinnovo sull'intera installazione della società Fonderie Pisano, dell'Aia rilasciata con decreto dirigenziale del 20 aprile 2020 n. 85, ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 3, lett. a) e comma 6 del d. lgs. n. 152 del 2006, concedendo 180 giorni per la presentazione del progetto di adeguamento alle nuove Bat;

- pochi giorni prima, la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza 6 maggio 2025, n. 52854/18, ha condannato l'Italia per non avere protetto i residenti dagli elevati livelli di inquinamento ambientale prodotti nel tempo dallo stabilimento, ritenendo violato l'art. 8 della Convenzione, secondo il quale ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare;

- con decreto dirigenziale del 25 marzo 2026 n. 94 la Regione Campania ha disposto il rigetto del progetto di riesame, in ragione del mancato adeguamento alle *Bat Conclusion* e la conseguente decadenza dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società con decreto dirigenziale del 20 aprile 2020 n. 85, anche alla luce di quanto statuito dalla menzionata sentenza della Corte Edu;

- la società Fonderie Pisano ha impugnato il predetto decreto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno che, con ordinanza 15 aprile 2026, n. 175, ha respinto la domanda cautelare, richiamando la menzionata sentenza della Corte Edu;

- avverso la predetta ordinanza la società ha proposto il presente appello, deducendo l'omesso esame dei motivi di ricorso – che ha contestualmente riproposto – ed allegando l'ingente danno economico diretto ed indiretto, derivante dalla chiusura dello stabilimento, oltre alla perdita di numerosi posti di lavoro, con gravissimo disagio socio-economico per oltre cento nuclei familiari.

2. Con riferimento al *fumus boni iuris*, ad un sommario esame proprio della fase cautelare e salvi gli approfondimenti che saranno condotti dal Tribunale amministrativo in sede di decisione del ricorso nel merito, si rileva quanto segue.

In primo luogo, non appare sussistere la violazione del termine previsto per l'adeguamento alle Bat, atteso che, da un lato, l'autorità procedente ha concesso alla società il termine massimo di 180 giorni previsto dall'art. 29-*octies*, comma 5, del d. lgs. n. 152 del 2006, nonché altri 30 giorni a decorrere dal 18/11/2025 per il perfezionamento della documentazione ed ulteriori 20 giorni per integrare la documentazione sottoposta all'esame della prima Conferenza di servizi del 14 gennaio 2026, dall'altro lato, il termine di quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle Bat, entro cui l'autorità competente è tenuta a verificarne il rispetto, – previsto dal comma 3 lett. a) - rappresenta il termine massimo entro cui provvedere ma non preclude l'avvio immediato del procedimento di verifica. In particolare questa Sezione, dopo avere premesso che *«le procedure di riesame dell'Aia devono essere avviate e concluse, con l'adeguamento degli impianti, entro il quadriennio decorrente dalla pubblicazione delle nuove BAT»*, ha chiarito che, avuto riguardo a quanto prescritto dall'art. 21, § 3, direttiva 2010/75/Ue, *«dalla necessità di rispettare il principio del raggiungimento del risultato entro il quadriennio discende (...) la necessità dell'avvio immediato della procedura»* (Cons. Stato, sez. IV, 22 agosto 2024, n. 7208).

In secondo luogo, non sembra sussistere la violazione del principio di proporzionalità, che impone che la misura amministrativa sia necessaria, adeguata e tollerabile rispetto all'interesse pubblico perseguito, poiché la cessazione

dell'attività è la conseguenza obbligata che l'art. 29-*octies*, comma 5, della d. lgs. n. 152 del 2006 fa discendere dal mancato adeguamento alle Bat nel termine assegnato, accertato all'esito del procedimento di riesame, la scadenza dell'autorizzazione.

In terzo luogo, le controdeduzioni addotte dall'autorità procedente, con l'ausilio del Dipartimento di ingegneria dell'Università del Sannio (cfr. rapporto tecnico-istruttorio del 19/03/2026 prot. 287829), in replica alle osservazioni presentate dalla società ex art. 10 *bis* della legge n. 241 del 1990, non appaiono inficiate da vizi prospettati nel ricorso.

Le suddette questioni dovranno, comunque, essere approfondite dal T.a.r. in sede di decisione del ricorso nel merito, essendo necessarie verifiche istruttorie ulteriori rispetto a quelle che non possono essere effettuate in sede cautelare, caratterizzata da una delibazione necessariamente sommaria, anche se piena.

3. Con riferimento al *periculum in mora*, il Collegio rileva che il grave pregiudizio economico diretto ed indiretto allegato e documentato dalla appellante deve ritenersi recessivo rispetto alle esigenze di tutela ambientale e di tutela della salute dei cittadini residenti nelle aree circostanti l'impianto per le seguenti motivazioni.

In primo luogo, sul piano della tutela dell'ambiente e della salute, la situazione di incompatibilità dell'impianto con la vasta area residenziale in cui insiste, peraltro caratterizzata da elevata densità abitativa, risale quanto meno al 2006. Era, pertanto, prevedibile che, in mancanza della delocalizzazione, sebbene espressamente prevista dalla disciplina di piano, la coesistenza dell'attività produttiva, caratterizzata da elevato impatto ambientale, con le esigenze proprie della comunità residente, avrebbe nel tempo presentato profili di criticità crescenti, anche in ragione del prevedibile incremento degli standard tecnologici di tutela ambientale previsti già dalla direttiva 2010/75/UE sulle emissioni nell'atmosfera. Le conseguenze di una inerzia protrattasi per almeno un ventennio non possono essere oggi addotte a fondamento di una situazione di grave pregiudizio per giustificare

l'ulteriore prosecuzione dell'attività produttiva di rilevante impatto ambientale.

In secondo luogo, sempre sul piano della tutela dell'ambiente e della salute, tale situazione di criticità ambientale è stata accertata anche dalla Corte di Strasburgo, la quale, su ricorso di cittadini e associazioni, ha rilevato, con la sentenza sopra citata, a seguito di una dettagliata ricostruzione della vicenda amministrativa con richiamo anche agli studi epidemiologici effettuati, come non *«sia stato conseguito un giusto equilibrio tra l'interesse dei ricorrenti a non subire gravi danni ambientali che avrebbero potuto compromettere la loro vita privata, da una parte, e l'interesse della società nel suo complesso, dall'altra»*. Pertanto, *«nonostante il margine di discrezionalità lasciato allo Stato convenuto, le autorità siano venute meno al loro obbligo positivo di adottare tutte le misure necessarie per garantire l'effettiva tutela del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata»*.

La Corte ha adottato, in ragione della sussistenza di un problema strutturale o sistemico che può dare luogo alla presentazione di ricorsi analoghi, una “sentenza pilota”, indicando le misure generali che lo Stato italiano deve porre in essere per fare fronte alla situazione di fatto rappresentata dagli effetti nocivi per la popolazione locale derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento. In tale ottica, la Corte ha ritenuto che le possibilità sono quelle di adottare misure tali da rendere *«pienamente compatibile»* l'impatto ambientale della Fonderia con la sua ubicazione in un'area residenziale ovvero di delocalizzare l'impianto stesso. Per raggiungere tali obiettivi ha rimesso allo Stato la libertà di avvalersi di *«qualsiasi potere coercitivo disponibile»* ovvero di *«negoziare una soluzione mutualmente concordata»* con la Società. In questo contesto, la Regione, al fine di dare attuazione all'obbligo internazionale (cfr. mail del 15.4.2026 del Comitato dei Ministri - Servizio esecuzione sentenze Cedu - L.F. ed altri c. Italia (52854/18); richiesta di informazione per il piano/richiesta di azione), ha adottato la misura coercitiva in esame.

A tale proposito, deve rilevarsi che la misura alternativa, proposta dalla Società, della riduzione dell'attività produttiva non può essere considerata, in sede di

giudizio cautelare, una misura adeguata a tutelare, nelle more della decisione di merito, il valore dell'ambiente e della salute, tenuto conto del lungo tempo trascorso di esposizione a sostanze inquinanti e degli obblighi internazionali esecutivi incombenti sullo Stato italiano.

In terzo luogo, sul piano della tutela del lavoro e dei lavoratori (oltre cento), la stessa, anche alla luce di quanto indicato nel successivo punto, non consente di giustificare la necessità di garantire la continuità aziendale poiché, anche alla luce della discussione che si è svolta in camera di consiglio, non sono emerse circostanze ostative alla possibilità di ricorrere tempestivamente agli ammortizzatori sociali e soprattutto alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, prevista anche per l'ipotesi di riorganizzazione aziendale, giustificata dalla necessità di adeguamenti tecnologici per conformare le emissioni alle nuove Bat.

4. Alla luce di quanto sin qui esposto, il bilanciamento dei contrapposti interessi di rilevanza costituzionale con preminenza della tutela dell'ambiente e della salute, depone per il mantenimento attuale della situazione di fatto rappresentata dalla chiusura dell'impianto prescritta dall'autorità competente.

Il Collegio rileva, però, come, sempre nella logica del bilanciamento degli interessi e in attesa della decisione di merito del Tar, sia necessario che le misure amministrative adottate non producano effetti irreversibili sull'attività industriale e quindi anche sul diritto dei lavoratori a riprendere, sussistendo le condizioni di legge, lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Occorre, pertanto, non precludere alla Società la possibilità di dare nuovo impulso al procedimento di riesame apportando le integrazioni al piano presentato, necessarie ad assicurare la piena conformità alle Bat. In questa prospettiva il provvedimento impugnato deve essere sospeso, sino alla decisione di merito, limitatamente al punto 3 del dispositivo con cui è stata ordinata la presentazione del piano di dismissione e ripristino ambientale che renderebbe irreversibile la situazione di fatto ed impossibile l'ulteriore eventuale conformazione del progetto di riesame.

E', dunque, rimesso alla società la possibilità di assumere le iniziative necessarie per la ripresa operativa della produzione con la conseguenza che la stessa non può invocare in questa sede la sussistenza di un pregiudizio che consegue a proprie eventuali omissioni nelle modalità e nelle tempistiche di adeguamento degli impianti.

5. Alla definizione dell'assetto cautelare degli interessi svolta in questa sede, seguirà - per la natura degli interessi costituzionali coinvolti (tutela ambientale, della salute, del lavoro, dell'iniziativa economica privata) - il necessario approfondimento delle questioni poste nella sede a ciò deputata rappresentata dall'udienza pubblica, che verrà fissata in modo celere dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Salerno.

6. Le spese della presente fase possono essere interamente compensate tra le parti stante la oggettiva complessità delle questioni di diritto in discussione e la rilevanza delle implicazioni connesse al bilanciamento degli interessi delle parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta:

- a) rigetta l'appello cautelare, proposto con il ricorso indicato in epigrafe, nella parte in cui si impugna il decreto della Regione Campania 25 marzo 2026, n. 94 con riguardo ai punti 1, 2, 4 (escluso il riferimento al piano di dismissione e di recupero ambientale) 5 e 6;
- b) accoglie l'appello cautelare, proposto con il ricorso indicato in epigrafe, limitatamente alla parte in cui si impugna il punto 3 del dispositivo del suddetto decreto;
- c) ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;
- d) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Luca Monteferrante**

**IL PRESIDENTE**  
**Vincenzo Lopilato**

**IL SEGRETARIO**